

# Approvato con deliberazione Consiliare n..... del .....

## CAPO I

### STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE

#### ART. 1 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

#### Art. 2 - Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

#### Art. 3 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle

ALLEGATO \_\_\_ ALLA DELIBERAZIONE DI \_\_\_ CONSIGLIO  
COMUNALE N° 7 DEL 20.02.2003  
GIUNTA

IL SINDACO  
F.to Tassetti Bruno



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Oliva Dott. Pietro

all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;

d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, (TAR, Consiglio di Stato) quando ne ricorrano i presupposti.

### **Art. 5 - Tutela dell'integrità patrimoniale**

L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.

Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.

Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.

L'obbligo di conservazione degli atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

### **Art. 6 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta. Va rilevato che l'esimente in esame non trova applicazione per quelle violazioni, pur sempre formali, aventi ad oggetto la presentazione, entro termini predeterminati normativamente, di atti che, per definizione, sono soggetti a

farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.

6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

7. Il Contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi al Garante del Contribuente.

#### **Art. 9 - Garante del contribuente**

1. Presso ogni Direzione Regionale delle Entrate è istituito il Garante del Contribuente che esercita le proprie funzioni come previsto dall'art. 13 della Legge 27 luglio 2000, n.212.

#### **Art. 10 - Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune**

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.

2. Nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni del Responsabile del tributo, sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio.

3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

ricevuta.

4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

### **Art. 13 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2003.



C.C. del 20 febbraio 2003

**Punto nr. 4**

Oggetto: ESAME APPROVAZIONE STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE.

**Dichiarazione di voto**

Siamo favorevoli all'approvazione dello statuto dei diritti del contribuente a tutela dei cittadini di Almè, nelle possibili controversie inerenti i tributi che si possono instaurare con l'amministrazione Comunale.

Tuttavia non avendo potuto esaminare con tutta calma la documentazione inerente l'oggetto nella commissione statuto e regolamenti, **mai nominata**, dalla maggioranza cattocomunista che governa attualmente il Comune di Almè;

prendiamo atto della volontà sempre più palese della maggioranza, di amministrare il Comune di Almè **non rispettando** regolamenti Comunali, **leggi** Regionali, **leggi** Nazionali, pertanto;

**si esprime voto di astensione**

I Consiglieri del gruppo Lega Nord - Lega Lombarda

*Favomc Pehulz*  
*Antonio Reggiani*  
*Roberto*  
*Polo Oliva*  
*Roberto*

ALLEGATO \_\_\_ ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 7 DEL 20.02.2003

IL SINDACO  
F.to Tassetti Bruno



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Oliva Dott. Pietro